

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio rimozione e custodia veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. CODICE CIG N. 6490088

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto

Il presente Capitolato disciplina i servizi di rimozione, recupero e custodia di tutti i veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 C.d.S., ivi compresi ciclomotori e motocicli, nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 2

Luogo, importo complessivo dell'appalto, criteri di aggiudicazione

- 2.1 Luogo di esecuzione:** territorio del comune di San Benedetto del Tronto.
- 2.2 Base di gara:** l'importo complessivo del servizio per il biennio è pari a € **50.000,00 (cinquantamila/00) Iva esclusa**. L'eventuale esercizio della proroga tecnica, per un massimo di mesi sei, nelle more dell'espletamento della nuova gara, ammonta ad 12.500,00 Iva esclusa.
- 2.3 Criterio di aggiudicazione:** L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016, secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:**

A)	Offerta economica in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara, da versare al Comune di San Benedetto del Tronto, per la concessione del Servizio. Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in ragione del rialzo offerto sulla base della formula che segue: <i>offerta della ditta "alfa" / migliore offerta ricevuta x massimo punteggio attribuibile (40)</i>	MAX PUNTI QUARANTA
B)	Caratteristiche tecniche	MAX PUNTI SESSANTA
B 1)	Ubicazione del deposito o della rimessa principali (i due punteggi sono alternativi e non cumulabili):	
	<ul style="list-style-type: none">Nel comune di San Benedetto del Tronto	Punti 20
	<ul style="list-style-type: none">Fuori dal comune di San Benedetto del Tronto e non oltre km. 20 (misurati dalla sede del Comando di Polizia Municipale in Piazza Battisti n.1)	Da zero a 10 km: 10 punti da 10 a 20 km: 5 punti
B 2)	Dimensione dell'autorimessa o deposito (sia all'aperto che al chiuso):	

	• Maggiore di mq. 150	punti 10
	• Da 101 a 150 mq.	punti 5
	• Fino a 100 mq.	Punti zero
B 3)	Autorimessa o deposito AL CHIUSO (si applicano in aggiunta ai punti previsti per le dimensioni B2):	
	• Maggiore di mq. 150	punti 10
	• Da 101 a 150 mq.	punti 5
	• Fino a 100 mq.	punti 3
B 4)	Numero dei veicoli da adibire al servizio:	
	• 2,5 punti per ogni veicolo ulteriore ai due richiesti al successivo paragrafo 3.4 lettere A) e B) fino ad un massimo di 10 punti	Punti 10
B 5)	Svolgimento del servizio di riconsegna dei mezzi rimossi nei giorni feriali e festivi al di fuori degli orari stabiliti in capitolato (art.6) SENZA APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONE:	
	• Tutti i giorni feriali e festivi 24 ore su 24	punti 10
	• Tutti i giorni feriali 24 ore su 24	punti 6
	• Tutti i giorni festivi 24 ore su 24	Punti 4

ARTICOLO 3

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso, A PENA DI ESCLUSIONE, dei seguenti requisiti di ordine generale, di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale come di seguito indicati:

3.1 Requisiti di ordine generale

A) Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attestata utilizzando allo scopo l'apposito modulario per la necessaria dichiarazione sostitutiva e di certificazioni, messo a disposizione tra gli atti di gara;

3.2 Requisiti di idoneità professionale

Attestati con il modulario messo a disposizione tra gli atti di gara;

A) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di deposito e soccorso stradale;

B) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

C) Possesso della Licenza di Rimessa o titolo equivalente;

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Attestati con:

A) dichiarazione bancaria rilasciata da almeno 1 (uno) Istituto Bancario in data non anteriore ad 1 mese rispetto a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

B) dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato del settore di attività oggetto del presente appalto, per gli ultimi 3 (tre) esercizi (o periodo inferiore qualora la ditta sia di recente

costituzione indicando il periodo);

C) dichiarazione attestante il livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Attestati con il possesso di:

A) almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento al nuovo C.d.S.

B) un veicolo attrezzato per eseguire interventi, con capacità di rimozione contemporanea di almeno due autovetture;

C) un deposito in locali chiusi di almeno 80 mq. da adibire a ricovero e custodia dei ciclomotori e motocicli rimossi;

D) un'area, debitamente recintata e custodita, di almeno mq. 300 da adibire a ricovero e custodia dei veicoli rimossi;

N.B.: il deposito di cui al punto C) e l'area di cui al punto D) dovranno essere ubicati nel Comune di San Benedetto del Tronto e dovranno risultare di proprietà o in locazione. I veicoli richiesti ai punti A), B), dovranno essere già di proprietà della ditta partecipante alla data di scadenza di presentazione delle offerte, con esibizione della documentazione comprovante il titolo di proprietà, e dovranno essere regolarmente collaudati ed effettuate le revisioni periodiche comprese le eventuali attrezzature speciali installate.

ARTICOLO 4

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Il servizio in oggetto non comporterà alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto poiché tutti i costi relativi al servizio si intendono a carico degli utenti – trasgressori. Pertanto la ditta si rivarrà direttamente nei confronti di questi ultimi, dietro rilascio di documento fiscale, riscuotendo il relativo corrispettivo. L'EMISSIONE DEL DOCUMENTO FISCALE E LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DOVRANNO AVVENIRE PRIMA DEL RITIRO DEL VEICOLO DAL DEPOSITO.

ARTICOLO 5

Tariffe

I veicoli rimossi saranno restituiti previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione e dei diritti di deposito. L'importo da pagare è composto dalle seguenti voci, applicabili secondo la fattispecie specifica: 1) Diritto di chiamata, 2) Operazioni connesse a carico e scarico del veicolo, 3) Indennità chilometrica, 4) Custodia dei veicoli rimossi per ogni giorno, 5) Eventuale tariffa per l'apertura del deposito fuori orario.

Le tariffe da applicarsi sul servizio di custodia sono determinate dalla Prefettura con Determina n° 10000/Area III/Dep. Giud. del 01.04.2007 relative alle spese di custodia e trasporto dei veicoli posti sotto sequestro e fermo amministrativo; TALI IMPORTI SI CONSIDERANO IVA COMPRESA, aggiornate con l'ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 22/12/2015 “ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2016”.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte in modo ben visibile e chiaramente leggibile nel locale di custodia, a cura della ditta affidataria.

Le tariffe fissate hanno validità fino alla scadenza del Contratto di affidamento del servizio.

Le stesse saranno aggiornate all'inizio di ogni anno in misura della variazione Istat al 31 dicembre dell'anno precedente.

CUSTODIA

PERIODO	AREA	CICLOMOTORI	MOTOCICLI	AUTOVETTURE	AUTOMEZZI
		Fino 50 cc €	Sup. 50 cc €	Inf. 2,5 t. €	Sup. 2,5 t. €
Fino 90gg	Scoperta	0,60	0,80	1,30	2,50
	Coperta	0,80	1,10	1,90	4,00
Oltre 90 gg.	Scoperta	0,40	0,50	0,60	1,00
	Coperta	0,50	0,60	0,90	1,50

TRASPORTO

a) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

Diritto di chiamata	€	13,40
Operazioni di carico e scarico	€	20,30
Indennità chilometrica	€	3,00 *

b) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 1,5 t. fino a 3,5 t.

Diritto di chiamata	€	16,90
Operazioni di carico e scarico	€	33,70
Indennità chilometrica	€	3,50 *

c) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe di cui alla lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione.

* L'indennità chilometrica è da moltiplicare per il numero di chilometri individuati nelle fasce territoriali

ARTICOLO 6 INDENNITA' CHILOMETRICA

Per il calcolo dell'indennità chilometrica prevista nei punti A) e B) del presente capitolato è stato suddiviso il territorio comunale in SEI fasce o zone, sotto riportate, prendendo in considerazione i chilometri percorsi andata/ritorno, al limite inferiore di ogni fascia, dal deposito della ditta, come meglio riportato nell'Allegato E) **FASCE TERRITORIALI PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA' CHILOMETRICHE.** In sede di stipula del contratto, sulla base delle informazioni fornite dalla ditta aggiudicataria sull'ubicazione del proprio deposito, le stesse saranno determinate puntualmente.

IN CASO DI DEPOSITO SITUATO A NORD DELLA CITTA'

DA CONFINE NORD	A PONTE ALBULA	KM. A/R	1,00
DA PONTE ALBULA	A FOSSO FORNACI	KM. A/R	3,00
DA FOSSO FORNACI	A FOSSO ACQUA CHIARA	KM. A/R	5,00
DA FOSSO ACQUA CHIARA	TORRENTE RAGNOLA	KM. A/R	7,00
DA TORRENTE RAGNOLA	A PIAZZA S.D'ACQUISTO	KM. A/R	9,00
DA PIAZZA S. D'ACQUISTO	A CONFINE SUD	KM. A/R	13,00

IN CASO DI DEPOSITO SITUATO A SUD DELLA CITTA'

DA CONFINE SUD	A PIAZZA S.D'ACQUISTO	KM. A/R	1,00
DA PIAZZA S. D'ACQUISTO	A TORRENTE RAGNOLA	KM. A/R	3,00
DA TORRENTE RAGNOLA	A FOSSO ACQUA CHIARA	KM. A/R	5,00
DA FOSSO ACQUA CHIARA	A FOSSO FORNACI	KM. A/R	7,00
DA FOSSO FORNACI	A PONTE ALBULA	KM. A/R	9,00
DA PONTE ALBULA	A CONFINE NORD	KM. A/R	13,00

ARTICOLO 6 **PARAMETRI DI DIFFERENZIAZIONE**

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto dei seguenti parametri di differenziazione:

A) Operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue, di 2 veicoli e loro convogliamento al deposito:

A.1) il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere **a)** (Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.), **b)** (Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 1,5 t. fino a 3,5 t.), e **c)** (Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) dell'articolo 3 TARIFFE, alla voce TRASPORTO, devono essere suddivisi tra i due veicoli rimossi;

A.2) la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

B) Orario notturno, inteso dopo le ore 20:00 e fino alle ore 7:00; o giornata festiva: aumento del 30 % delle tariffe previste;

C) Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite.

D) Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

ARTICOLO 7 **Orario di ritiro dei veicoli**

Il ritiro dei veicoli rimossi, salvo offerte migliorative, potrà essere effettuato nei giorni feriali almeno nel seguente orario:

Mattino: 8.00/13.00 - Pomeriggio 15.00/20.00

e nei giorni festivi garantire il ritiro almeno nel seguente orario:

Mattino: 8.00/13.00

ARTICOLO 8

Canone da riconoscere all'Ente affidatario

Il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuale, nella misura di quanto offerto dall'aggiudicatario, in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara, pari a € 5.000,00.

Tale canone sarà aggiornato ogni anno in base alla variazione annuale dei prezzi al consumo accertata dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il canone sarà versato mediante versamento alla Tesoreria Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno sarà versato in dodicesimi per la frazione di anno corrispondente e per l'ultimo anno il versamento dovrà essere fatto entro la scadenza del contratto.

Subito dopo il pagamento il concessionario trasmette al Comune copia della quietanza di versamento.

Il canone di concessione non è soggetto ad Iva, ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/72.

La ditta concessionaria redigerà un rendiconto trimestrale dettagliato dei servizi resi e delle riscossioni effettuate con la distinzione di quelle relative alle autovetture e quelle relative a ciclomotori e motocicli. Questo dovrà essere trasmesso entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, al Comando di P.M..

ARTICOLO 9

Durata del contratto

Il contratto avrà validità di anni 2 (DUE), con possibilità di proroga ai sensi della normativa vigente; la ditta concessionaria si impegna fin da ora alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica. Le parti si impegnano alla revisione del contenuto del contratto qualora disposizioni legislative successive alla stipula disciplinassero diversamente il servizio in oggetto.

ARTICOLO 10

Modalità di esecuzione del servizio

I servizi oggetto del presente appalto dovranno svolgersi secondo le sottoelencate modalità:

- garantire il servizio tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, dalle 0 alle 24;
- fornire il/i proprio/i recapito/i telefonico/i;
- garantire lo svolgimento del servizio come disposto dagli Organi della Polizia Municipale previa richiesta telefonica o accordi presi, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta;
- garantire la rimozione di tutti i veicoli. Qualora ci sia un impedimento alla rimozione, dovrà rilasciare all'operatore della Polizia Municipale presente una dichiarazione con l'indicazione dei motivi che non hanno consentito la rimozione, ferma restando la valutazione dell'inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto e il risarcimento dei danni eventualmente legati alla mancata rimozione;
- utilizzare, per ragioni di urgenza, spazi preventivamente individuati d'intesa con il Comando di Polizia municipale come deposito temporaneo al fine di accelerare le operazioni di rimozione su indicazione del Comando stesso;
- esporre le tariffe applicate in modo ben visibile e chiaramente leggibile nel locale di custodia. GLI IMPORTI RELATIVI A TUTTE LE TARIFFE SI CONSIDERANO IVA COMPRESA.

ARTICOLO 11

Responsabilità

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione.

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, dovrà provvedere a:

1. dotarsi di **copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi** di cui al presente capitolato per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale di € 1.600.000 (*D.M. n. 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"*). Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.
2. Dotarsi di **copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose**, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati (con franchigia massima di € 1.000,00, che rimane comunque a carico della concessionaria) con un massimale minimo di € 2.500.000,00. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'Amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite, durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito e custodia del veicolo. Pertanto il Comune di San Benedetto del Tronto è sollevato da qualsiasi responsabilità e controversia per risarcimento dei danni e/o indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

ARTICOLO 12

Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta concessionaria sarà tenuta a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) del valore della concessione.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato.

Il deposito cauzionale dovrà essere fatto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio. In caso di costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria o assicurativa, dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o l'assicurazione:

- in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fideiussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga

all'art. 1945;

- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- non potrà opporre all'ente garantito l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale

La garanzia definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente.

Nel caso durante l'esecuzione del contratto ci si dovesse avvalere in tutto o in parte della garanzia, l'appaltatore è obbligato a reintegrarla.

La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ARTICOLO 13

Penali

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione verrà addebitata al concessionario, a titolo di penale, una somma di € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Le somme dovute a titolo di penale saranno corrisposte dal concessionario unitamente al canone; in mancanza, saranno prelevate direttamente dal Comune dalla garanzia definitiva.

Il ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni costituisce grave inadempimento che può legittimare il provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi del successivo art. 15, ferma restando l'applicazione della penale.

In ogni altro caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al concessionario una penalità di importo variabile da € 10,00 a € 500,00 in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.

L'importo della penale dovrà essere pagato dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito; in mancanza, sarà prelevata direttamente dal Comune dalla garanzia definitiva. In ogni caso in cui il Comune incameri, in tutto o in parte, la garanzia definitiva, il concessionario deve provvedere all'immediata reintegrazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 1382 C.C. si prevede espressamente che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

ARTICOLO 14

Esecuzione in danno

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.

ARTICOLO 15

Stipulazione del contratto

Su invito del Comune l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi a stipulare il contratto in forma di

atto pubblico amministrativo, previo pagamento delle somme dovute quali spese e imposte contrattuali, che sono integralmente a carico del concessionario.

ARTICOLO 16

Risoluzione del contratto e decadenza della concessione

Qualora il concessionario non adempisse le obbligazioni stabilite nel contratto nei tempi e nei modi prescritti, l'Amministrazione comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nei seguenti casi:

- Inadempienza del concessionario per tre volte, tale da arrecare grave pregiudizio ai servizi affidati;
- Gravi infrazioni da parte del concessionario alle norme relative l'affidamento in concessione e/o lo svolgimento del servizio affidato, nonché alle leggi ed ai regolamenti riferibili direttamente o indirettamente al servizio.

- Inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- Per decadenza, disposta con provvedimento del Comune, efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei casi che seguono:

- violazione del divieto di cessione e subappalto del contratto;
- inottemperanza degli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;
- aumento non autorizzato delle tariffe;
- inottemperanza dell'obbligo di costituire la garanzia definitiva con le modalità e nei tempi indicati;
- mancata sottoscrizione del contratto di concessione nel termine stabilito dall'Ente;
- mancato pagamento di tutte le spese contrattuali;
- mancato pagamento del canone di concessione.

In presenza di tali cause la risoluzione verrà comunicata con raccomandata A/R.

ARTICOLO 17

Controllo e vigilanza

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento, dal competente ufficio della Polizia Locale, ispezioni controlli e verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto di quanto stabilito nel contratto. A tal fine il concessionario deve consentire libero accesso ai locali dell'impresa.

ARTICOLO 18

Divieto di cessione e subappalto del contratto

Al concessionario del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena di decadenza dalla concessione.

La successione nel contratto a seguito di fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda, è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei requisiti necessari in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ARTICOLO 19

Clausola Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto, emergano condizioni Consip migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta.

Come disposto dall'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012, l'Amministrazione di riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.